

**Convenzione Quadro di Cooperazione Scientifica nel campo della Fisica Nucleare e della
Fisica delle Particelle Elementari**

Tra

**L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
INFN
(Italia)**

e

**Il Ministero dell'Educazione e Scienza
MEC
(Spagna)**

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (qui di seguito denominato INFN)
rappresentato dal suo Presidente,

E

Il Ministero dell'Educazione e della Scienza (qui di seguito denominato MEC) in
rappresentanza dei centri di ricerca Spagnoli in Fisica Nucleare e Fisica delle Particelle
Elementari rappresentato dal Segretariato di Stato per le Università e la Ricerca,

Avendo per obiettivo il coordinamento e lo sviluppo della collaborazione esistente nel
campo della Fisica Nucleare e delle Particelle, della Fisica Teorica e dell'Astrofisica
delle Particelle tra l'INFN e i centri spagnoli,

Visto l'Accordo in vigore da 1986, firmato tra la precedente Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica (CAICYT) (CAICYT) e l'INFN, il cui rinnovo e
aggiornamento vengono resi opportuni dal notevole incremento della collaborazione e
scambio raggiunto dai centri spagnoli e italiani,

Visto l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica stipulato tra il Governo spagnolo
e il Governo Italiano il 3 Marzo 1969, così come i Protocolli delle successive
Commissioni Miste per la cooperazione ispano-italiana,

Concordano

Articolo 1

La presente convenzione ha come scopo la facilitazione della cooperazione e dello
scambio fra ricercatori e specialisti di entrambe le parti nel campo della Fisica Nucleare e
delle Particelle Elementari, della Fisica Teorica e dell'Astrofisica delle Particelle con lo
scopo di

- Sviluppare lavori sperimentali e teorici comuni.
- Partecipare a cicli di conferenze, scuole o seminari congiunti.
- Stimolare nuove collaborazioni e consolidare quelle esistenti.
- Favorire l'uso congiunto di installazioni sperimentali.
- Stimolare la collaborazione fra le infrastrutture scientifiche di entrambe le parti.
- Coordinare le attività di ricerca nel quadro bilaterale ed europeo.
- Sviluppare congiuntamente nuove tecniche.

Articolo 2

Tra le forme di cooperazione si includono:

- Scambio di informazione nei campi menzionati in questa Convenzione.
- Reciproche consultazioni nelle aree di interesse e coordinamento delle attività.
- Azioni concertate.
- Progetti di ricerca o sviluppo comuni.
- Scambio di personale scientifico e tecnico.

Articolo 3

Allo scopo di seguire le diverse modalità di cooperazione si istituisce una Commissione Congiunta formata

- in rappresentanza dell'INFN: dal Presidente, dal Direttore per gli Affari Internazionali, e/o dalle persone delegate dal Presidente.
- in rappresentanza del MEC: dal Gestore del Programma Nazionale di Fisica delle Particelle, dal delegato scientifico al CERN (Laboratorio Europeo di Fisica delle Particelle), e/o dalle persone delegate dal Gestore.
- di comune accordo, la Commissione Congiunta potrà avvalersi della presenza nelle sue riunioni di quegli specialisti che si riterranno utili.

Tale Commissione si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente in Spagna e in Italia.

Articolo 4

Le parti convengono di realizzare gli scambi di personale ricercatore secondo il sistema tempo-ricercatore nel limite di un contingente fissato in 48 mesi-ricercatori (o 1460 giorni-ricercatori) all'anno per ciascuna parte. Questo contingente può variare per decisione congiunta delle parti in vista delle disponibilità presupposte. La concessione dei finanziamenti sarà fatta anno per anno.

Articolo 5

Il paese ospitante assicura le spese di soggiorno dei ricercatori invitati sulla base del presente accordo.

Le diarie corrispondenti saranno stabilite annualmente dalla Commissione Congiunta istituita da questo accordo seguendo la normativa sulle indennità per ragione di servizio vigente in quel momento.

Il paese di origine assume a suo carico le spese di viaggio di andata e ritorno, dal Laboratorio di origine al Laboratorio ospitante.

Le parti faranno sì che il numero di spostamenti dei ricercatori italiani verso la Spagna e spagnoli verso l'Italia siano equilibrati per ogni specifico scambio.

Articolo 6

Le proposte di scambio saranno presentate nelle modalità e nei termini stabiliti da ogni paese, e in ogni caso prima del giorno 10 Settembre per le proposte della annata successiva. Le proposte saranno avvallate dal direttore del centro o della Struttura proponente e nella documentazione presentata si dovrà indicare

- a) l'oggetto della collaborazione ed eventualmente i risultati già ottenuti,
- b) il totale del tempo-ricercatore richiesto in Italia e in Spagna per un determinato anno,
- c) il numero totale dei viaggi previsti,
- d) le date approssimative di questi viaggi.

Articolo 7

La Commissione Congiunta istituita nell'Articolo 3 si riunirà entro il 20 Settembre e il 10 Dicembre per esaminare le domande di scambio presentate. La Commissione inoltrerà alle rispettive autorità una proposta di risoluzione. Si potranno considerare solo quegli scambi per i quali esista una domanda da entrambe le parti.

Articolo 8

Per le azioni concertate ed i progetti di ricerca o sviluppo comuni, si stabiliranno degli accordi specifici. La proposta e lo svolgimento degli stessi sarà a cura della Commissione Congiunta istituita con la presente convenzione-quadro.

Articolo 9

Se i lavori daranno luogo a risultati sfruttabili industrialmente, la partecipazione dei progetti economici risultanti da questo sfruttamento si baserà su una equa divisione fra le sue parti.

Articolo 10

L'applicazione di questo Accordo sarà seguita


- nell'INFN: dal Servizio per gli Affari Internazionali.
- nel MEC: dalla Sottodirezione Generali dei Progetti di Ricerca.

Articolo 11

Il presente Accordo è valido per quattro anni a partire dal momento della sua firma. Potrà essere modificato o rinnovato dopo la sua scadenza tramite l'accordo di entrambe le parti. La sua eventuale denuncia si farà con un preavviso di 6 mesi.

Fatto in _____ il _____ in duplice copia, negli idiomi spagnolo e italiano ognuno dei quali in fede.

Per l'INFN



Il Presidente
Prof. R. Petronzio

28 GIU. 2006

Per il MEC



Il Segretario di Stato per le
Università e la Ricerca